

SETTORE

REDDITO D'IMPRESA

LA TASSAZIONE AGEVOLATA DEGLI UTILI REINVESTITI

RIFERIMENTI

- **Art. 1, commi da 28 a 34, Finanziaria 2019**

IN SINTESI

La Finanziaria 2019 ha introdotto, a favore delle imprese, un regime di tassazione ridotta degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali e / o l'incremento dell'occupazione.

In particolare l'agevolazione consente ai soggetti IRES di assoggettare all'aliquota ridotta del 15% la parte di reddito complessivo corrispondente al minore tra:

- *l'ammontare degli utili accantonati a riserve disponibili;*
- *la somma tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi e dell'incremento occupazionale.*

Per i soggetti IRPEF l'imposta è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.

L'agevolazione in esame è applicabile dal 2019 (per tale anno rileva l'utile 2018 non distribuito).

Come noto, in materia di incentivi alla capitalizzazione delle imprese la Finanziaria 2019 ha **soppresso l'ACE**, con effetto dall'1.1.2019 (comma 1080). È comunque stabilito che l'eccedenza ACE 2018 potrà essere riportata (e dedotta) nei periodi d'imposta successivi ovvero trasformata in credito d'imposta ai fini IRAP.

Inoltre, è stata **introdotta**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (in generale, dal 2019), la **tassazione agevolata degli utili reinvestiti** (commi da 28 a 34), che appare di non semplice determinazione.

Quest'ultima disposizione è diretta a stimolare gli investimenti in beni strumentali nuovi e in occupazione, riducendo l'aliquota d'imposta di 9 punti percentuali e assumendo quale base imponibile la parte di reddito corrispondente all'utile accantonato a riserva, nel rispetto di specifici limiti.

SOGGETTI INTERESSATI

L'agevolazione in esame è riconosciuta a favore:

- dei soggetti di cui all'art. 73, TUIR, ossia:
 - società di capitali;
 - enti commerciali / non commerciali;
 - società ed enti non residenti;
- di imprenditori individuali / snc / sas.



Per i soggetti in contabilità semplificata l'agevolazione è applicabile a condizione che le **scritture contabili** previste dall'art. 2217, comma 2, C.c. siano **integrate con un apposito prospetto** da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva.


DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (in generale, dal 2019) il reddito complessivo netto dei **soggetti IRES** può essere assoggettato all'**aliquota ridotta del 15% per la parte corrispondente all'utile**:

- del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione;
- conseguito nell'esercizio di attività commerciali;
- accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili.

L'utile così individuato va assunto, ai fini dell'agevolazione in esame, **nei limiti** dell'importo corrispondente alla seguente **somma**:

- investimenti in beni strumentali nuovi;
- costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato / indeterminato.




Ai fini della determinazione dell'IRES va quindi **assunto il minor importo tra:**

- **utili accantonati** a riserve disponibili;
- **somma degli investimenti** in beni strumentali nuovi e **incremento del costo occupazionale**.

Va inoltre considerato che:

- per le **società trasparenti** ex art. 115, TUIR l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo;
- per i soggetti che partecipano al **consolidato nazionale / mondiale**, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta determinato con le suddette modalità da ciascun soggetto partecipante al consolidato è utilizzato dalla controllante, ai fini della liquidazione dell'IRES dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.

 Per i **soggetti IRPEF** l'imposta è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le **aliquote d'imposta ridotte di 9 punti percentuali** a partire da quella più elevata.

UTILI DESTINATI A RISERVA

Come accennato, ai fini in esame **rileva l'utile:**

- **del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione** (così, per il mod. REDDITI 2020 relativo al 2019, rileva l'utile 2018);
- **realizzato a decorrere dal 2018 e accantonato a riserve disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto** con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.

Sono considerate **non disponibili** le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433, C.c., in quanto derivanti da processi di valutazione.

Va evidenziato che ai fini ACE sono state considerate tali, tra l'altro, la riserva determinata a fronte di maggiori valori conseguenti alla valutazione effettuata ex art. 2426, comma 1, n. 4, C.c., c.d. equity metod, la riserva di utili su cambi ex art. 2426, n. 8-bis, C.c., la riserva per rivalutazioni volontarie.

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

L'**investimento** rilevante per l'agevolazione in esame è rappresentato da:

- realizzazione in Italia di nuovi impianti / completamento di opere sospese / ampliamento / riattivazione / ammodernamento di impianti esistenti;
 - acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche in leasing;
- destinati a strutture situate in Italia.

 Oltre ai **beni immateriali**, sono esclusi gli investimenti:

- in **immobili**;
- in **veicoli dati in uso promiscuo** ai dipendenti ex art. 164, comma 1, lett. b-bis), TUIR. Di fatto l'agevolazione spetta per l'acquisto di autovetture esclusivamente strumentali / ad uso pubblico (lett. a) nonché per i veicoli a deducibilità limitata (lett. b).

Per ciascun periodo d'imposta l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli **ammortamenti deducibili** ex art. 102, TUIR, dei beni strumentali materiali **acquisiti** dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (in generale, **dall'1.1.2019**), **nei limiti dell'incremento del costo** complessivo fiscalmente riconosciuto **di tutti i beni strumentali materiali**, ad eccezione di quelli esclusi, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, **rispetto al costo complessivo** fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli esclusi, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del 2018.

NB La norma non specifica alcunché non riferimento ai **beni in leasing**, per i quali dovrebbero essere considerati i relativi **canoni** (quota capitale).

In altre parole, al fine di individuare l'ammontare degli investimenti effettuati va considerato il **minore tra i seguenti importi**:

- **ammortamenti deducibili** dedotti in ogni esercizio sui beni rientranti tra gli investimenti agevolabili;
- **incremento del valore residuo** (costo non ancora ammortizzato), calcolato al lordo delle quote di ammortamento dell'esercizio, **rispetto al valore residuo al 31.12.2018**.

Esempio Si ipotizzi che gli investimenti rilevanti effettuati nel 2019 siano pari a € 1.000 (coefficiente d'ammortamento 20%).




Anni	Ammortamento	Costo residuo
2019	100	1.000
2020	200	900 (1.000 - 100)
2021	200	700 (1.000 - 100 - 200)

In tal caso:

- gli ammortamenti dedotti nel 2019 pari a € 100 non incidono sul calcolo del costo residuo nel 2019 bensì nel 2020;
- gli ammortamenti dedotti nel 2020 pari a € 200 non incidono sul calcolo del costo residuo nel 2020 bensì nel 2021.

Come precisato nella Relazione illustrativa alla Finanziaria 2019 la disposizione in esame

*"mira ad agevolare esclusivamente gli **investimenti incrementali**, rendendo, invece, **irrilevante** l'acquisto di **investimenti di sostituzione** non essendo indicatori della crescita apprezzabile nell'intento della disposizione agevolativa".*




COSTO DEL PERSONALE

Il **costo del personale dipendente** rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che:

- il personale sia **destinato** per la maggior parte del periodo d'imposta a **strutture produttive localizzate in Italia**;
- **si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti** impiegati nell'esercizio di attività commerciali **rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30.9.2018**.

L'incremento va considerato **al netto delle diminuzioni occupazionali** verificatesi in società controllate / collegate ex art. 2359, C.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il costo del personale dipendente va quantificato tenendo conto che il **limite massimo è rappresentato dall'incremento del costo personale** risultante dal Conto economico (voci B.9 e B.14) di ciascun esercizio rispetto a quello al 31.12.2018.



Va evidenziato che:

- per gli **enti non commerciali**:
 - la base occupazionale è individuata considerando esclusivamente il personale dipendente impiegato nell'attività commerciale;
 - l'agevolazione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio dell'attività commerciale.



In presenza di **lavoratori impiegati anche nell'attività istituzionale**, ai fini dell'individuazione:

- della base occupazionale di riferimento e del relativo incremento;
- della rilevazione del costo;

va considerato **soltanto il personale dipendente riferibile all'attività commerciale**, individuato in base al rapporto tra i ricavi e i proventi relativi all'attività commerciale e tutti i ricavi e proventi;

- per i soggetti che assumono la **qualifica di datore di lavoro dall'1.10.2018**, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale;
- i lavoratori dipendenti con **contratto di lavoro a tempo parziale** rilevano in misura **proporzionale alle ore prestate** rispetto a quelle del contratto nazionale;
- i **soci lavoratori di cooperative** sono equiparati ai lavoratori dipendenti;
- in caso di **impresa subentrante ad un'altra nella gestione di un servizio pubblico**, anche gestito da privati, l'agevolazione spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quelli dell'impresa sostituita.




La fruizione dell'aliquota ridotta è **subordinata al rispetto**, da parte del datore di lavoro, delle prescrizioni, anche con riferimento ai lavoratori che non danno diritto all'agevolazione:

- **dei contratti collettivi nazionali**;
- **delle norme in materia di salute / sicurezza** dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.

GESTIONE DELLE ECCEDENZE

Il citato comma 30 disciplina il meccanismo di gestione delle eccedenze, prevedendo che, per ciascun periodo d'imposta, **alternativamente**:

- la parte degli **utili accantonati a riserva** e dell'importo corrispondente alla **somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede il reddito complessivo netto** è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell'esercizio successivo;
- la parte degli **utili accantonati a riserva che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale** è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell'esercizio successivo;
- la parte dell'importo corrispondente alla **somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a riserva** è computato in aumento dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell'esercizio successivo.



L'agevolazione in esame è **cumulabile con altri benefici** eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito (ad esempio, tonnage tax, contribuenti forfetari).

Di conseguenza, tra gli investimenti agevolabili è possibile considerare, ad esempio, anche quelli per i quali l'impresa beneficia dell'iper ammortamento.

Va evidenziato che nell'iter di conversione del DL n. 135/2018, c.d. "Decreto semplificazioni" è prevista la modifica del citato comma 34, in base alla quale l'agevolazione **non è cumulabile anche** con quella di cui all'art. 6, DPR n. 601/73, ossia l'**IRES agevolata al 12% a favore degli enti con personalità giuridica** (enti e istituti di assistenza sociale / società di mutuo soccorso / enti ospedalieri / enti di assistenza e beneficenza, ecc.).

Peraltro il citato Decreto dispone che la soppressione di tale agevolazione, prevista dalla Finanziaria, 2019, è subordinata all'adozione di successivi Provvedimenti legislativi che individuano misure di favore, compatibili con la normativa comunitaria, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali.

ESEMPLIFICAZIONE

Si ipotizzi la seguente situazione:

• costo residuo beni strumentali 31.12.2018 (1)	€ 450.000
• utile 2018 accantonato a riserva (A)	€ 120.000
• investimenti agevolati 2019 (2)	€ 600.000
• incremento costo del personale 2019 (B)	€ 30.000
• reddito imponibile 2019	€ 140.000

L'ammontare del reddito imponibile 2019 sul quale è possibile applicare l'aliquota IRES ridotta del 15% è così determinato.

Ammortamenti 2019 beni agevolati (coeff. 20% ridotto alla metà) (4)	€ 60.000
Ammortamenti 2019 altri beni (3)	€ 100.000
Costo residuo beni strumentali 31.12.2019 (1 + 2 - 3)	€ 950.000
Incremento costo residuo 2019 - 2018 (950.000 - 450.000) (5)	€ 500.000
Investimenti 2019 agevolabili (C) minore tra (4) e (5)	€ 60.000
Investimenti 2019 agevolabili (C) + Incremento costo del personale 2019 (B)	€ 60.000 + € 30.000
Totale (D)	€ 90.000
Reddito agevolabile 2019 (minore tra A e D)	€ 90.000
€ 90.000 x 15%	€ 13.500
€ 50.000 x 24%	€ 12.000
Totale IRES 2019	€ 25.500
IRES 2019 teorica (140.000 x 24%)	€ 33.600
Risparmio d'imposta (33.600 - 25.500)	€ 8.100

■